

# Ministero dell'Economia e delle Finanze

## IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2014) "Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111";

VISTO il decreto direttoriale del 4 agosto 2015 come modificato dal decreto direttoriale del 28 novembre 2017 recante le specifiche tecniche previste dall'articolo 3 del citato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 dicembre 2013 n. 163;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 contenente disposizioni sul processo tributario, in particolare gli articoli 16 bis e 25 bis;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale (di seguito denominato "CAD");

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3";

VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2013: "Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005";

VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2013: "Regole tecniche in materia di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005" (CAD);

VISTO il D.P.C.M. 13 novembre 2014: "Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

RILEVATA la necessità di adottare le specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 3, del citato decreto ministeriale del 23 dicembre 2013, n. 163:

ACQUISITO il parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria espresso con delibera n. 432 in data 22 aprile 2020;

VISTA la nota del Gabinetto del Ministro n. 9786 del 19 giugno 2020 con la quale sono stati richiesti i pareri al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia per l'Italia Digitale;

ACQUISITO il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso con provvedimento n. 186 in data 15 ottobre 2020;

ACQUISITO il parere dell'Agenzia per l'Italia Digitale espresso con determinazione n. 446 in data 13 ottobre 2020;

## **DECRETA**

## Articolo 1 Definizioni

- 1. Fermo restando le definizioni contenute nell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163 e nell'articolo 1 del decreto direttoriale del 4 agosto 2015, ai fini del presente decreto, si intende:
  - a) **Regolamento**: il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163 portante "Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111";
  - b) **Decreto direttoriale 4 agosto 2015**: il decreto recante le specifiche tecniche previste dall'articolo 3 del citato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163;
  - c) **CAD**: codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni);
  - d) **Provvedimento giurisdizionale digitale**: versione informatica del provvedimento giurisdizionale monocratico e collegiale redatto ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
  - e) **Processo verbale di udienza**: versione informatica del documento attestante le attività svolte in udienza, pubblica o in camera di consiglio, redatto dal segretario di sezione ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

#### Articolo 2

## Ambito di applicazione (art. 3 comma 3 del regolamento)

- 1. Il presente decreto stabilisce le regole tecnico-operative applicabili ai giudizi instaurati presso le Commissioni tributarie di ogni ordine e grado, relative:
  - a) alla redazione in formato digitale e al deposito con modalità telematiche dei provvedimenti del giudice;
  - b) alla redazione del processo verbale di udienza in formato digitale da parte del segretario di sezione;
  - c) alla redazione e alla trasmissione telematica degli atti digitali da parte degli ausiliari del giudice;
  - d) alla trasmissione dei fascicoli processuali informatici.
- 2. Le regole tecniche-operative di cui alla lettera a) si applicano esclusivamente ai provvedimenti giurisdizionali digitali adottati all'esito dello svolgimento dell'udienza di trattazione fissata a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

#### Articolo 3

## Scrivania del giudice

- La scrivania del giudice consiste in un'area di lavoro contenente le applicazioni informatiche utili allo svolgimento dell'attività giurisdizionale a cui il giudice accede via web con proprie credenziali. A decorrere dal 1° marzo 2021, l'accesso del giudice avviene mediante l'utilizzo di un secondo fattore di autenticazione.
- 2. L'applicativo provvedimento giurisdizionale digitale (PGD) all'interno della scrivania del giudice di cui al comma 1, realizza l'automazione dell'iter di redazione, approvazione, apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale e deposito in formato PDF/A dei provvedimenti giurisdizionali.
- 3. Per accedere alla scrivania, il giudice utilizza una postazione su cui sono adottate adeguate misure di sicurezza, quali la protezione dell'accesso, l'installazione e l'aggiornamento del sistema operativo, di un valido sistema antivirus e di programmi di protezione e di difesa.

## Articolo 4

Redazione dei provvedimenti in formato digitale (art. 16 del regolamento)

- 1. I provvedimenti giurisdizionali digitali sono redatti in formato PDF/A, derivante dalla conversione di un documento testuale, senza limiti per le operazioni di selezione e copia parti, sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel CAD.
- 2. Ai fini della redazione del provvedimento giurisdizionale digitale collegiale l'applicativo PGD consente:
  - a) di trasmettere il documento tra l'estensore e il presidente e la relativa sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale;
  - b) di disporre l'oscuramento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
  - c) di trasmettere all'area di lavoro del segretario di sezione i provvedimenti giurisdizionali monocratici o collegiali formati secondo le modalità di cui al comma 1.

#### Articolo 5

Deposito dei provvedimenti in formato digitale (art. 16 del regolamento)

- 1. Il segretario di sezione, utilizzando le specifiche funzionalità del S.I.Gi.T., pubblica digitalmente il provvedimento del giudice mediante deposito nel fascicolo processuale informatico.
- 2. All'atto della pubblicazione del provvedimento mediante apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale da parte del segretario, il S.I.Gi.T. attribuisce automaticamente il numero e la data al provvedimento.
- 3. Se il deposito del provvedimento giurisdizionale avviene in formato analogico, per indisponibilità del sistema informatico, il segretario di sezione provvede ad estrarre copia informatica del documento cartaceo e ne attesta la conformità all'originale apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale.
- 4. Il provvedimento giurisdizionale in formato digitale o la copia informatica del provvedimento analogico di cui al comma 3, sono pubblicati in forma integrale nel fascicolo informatico.
- 5. I provvedimenti giurisdizionali sono trattati nel rispetto della disciplina vigente in materia di tutela dei dati personali e in particolare del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

#### Articolo 6

Processo verbale dell'udienza (art.15 del Regolamento)

- 1. Il processo verbale di udienza è redatto dal segretario utilizzando le specifiche funzionalità del S.I.Gi.T., a cui accede con proprie credenziali.
- 2. Gli atti di cui al comma 1, prodotti in formato PDF/A e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale sono inseriti nel fascicolo processuale informatico.
- 3. Se il processo verbale è redatto in formato analogico, per indisponibilità del sistema informatico, il segretario di sezione provvede successivamente a creare la copia informatica del documento cartaceo e ne attesta la conformità all'originale apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale.
- 4. Il processo verbale dell'udienza in formato digitale o la copia informatica del processo verbale analogico di cui al comma 3, sono pubblicati in forma integrale nel fascicolo informatico.
- 5. Il processo verbale è trattato nel rispetto della disciplina vigente in materia di tutela dei dati personali e in particolare del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

### Articolo 7

Trasmissione degli atti digitali degli ausiliari del Giudice (art. 3 del Regolamento)

1. La trasmissione degli atti digitali, redatti secondo gli standard tecnici previsti dall'articolo 10 del decreto direttoriale del 4 agosto 2015, da parte degli ausiliari del giudice e delle amministrazioni pubbliche alle quali sono stati chiesti

- adempimenti istruttori, è effettuata secondo le modalità previste dall'art. 9 del medesimo decreto direttoriale e previa registrazione al S.I.Gi.T.
- 2. Il S.I.Gi.T. garantisce, ai soggetti di cui al comma 1, la consultazione del fascicolo informatico e l'acquisizione delle informazioni necessarie all'espletamento delle funzioni assegnategli.

#### Articolo 8

## *Trasmissione dei fascicoli (art.18 del Regolamento)*

- 1. La trasmissione del fascicolo processuale informatico tra le Commissioni tributarie di ogni ordine e grado avviene tramite S.I.Gi.T., con modalità telematiche che consentono l'accesso al fascicolo informatico da parte del personale amministrativo.
- 2. La trasmissione del fascicolo informatico o di suoi singoli atti, in ogni stato e grado del giudizio, tra organi giurisdizionali diversi da quelli indicati al comma 1, avviene con modalità telematiche stabilite con apposite Convenzioni stipulate dal Dipartimento delle finanze.

#### Articolo 9

## Adeguamento delle regole tecniche

1. Le regole tecniche operative sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica, con cadenza almeno biennale, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

#### Articolo 10

Entrata in vigore e individuazione delle Commissioni Tributarie

- 1. Il presente decreto entra in vigore:
  - a) il 1° dicembre 2020 presso la Commissione tributaria provinciale di Roma e la Commissione tributaria regionale per il Lazio;
  - b) il 1° giugno 2021 presso le Commissioni tributarie di ogni ordine e grado diverse da quelle individuate alla lettera a).
- 2. Le disposizioni contenute nell'articolo 7 entrano in vigore il 1° dicembre 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Roma, 6 novembre 2020

Firmatario1